

Assicurazione Beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Convenzione Leasing Strumentale Premio unico anticipato Alba Leasing

Ed. 01/2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

NUOVE ADESIONI CON EFFETTO DALLE ORE 24:00 DEL 01/01/2026

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Reale Mutua di Assicurazioni, n° 1.00001 Albo delle imprese di assicurazione, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua. Sede legale e direzione generale Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino – Italia. Tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966 - Sito Internet: www.realemutua.it - E-mail: buongiorno reale@realemutua.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

Patrimonio netto: 2.810 milioni di euro. Risultato di esercizio: 393 milioni di euro. Solvency ratio: 418,4% (Dati al 31/12/2024). Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile su <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione: per la **SEZIONE I DANNI AI BENI** al punto 1, per la **SEZIONE II RC VERSO TERZI** al punto 1.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO – Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa non è assicurato?

GARANZIA BASE – SEZIONE I DANNI AI BENI: danni causati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori o del legale rappresentante, del soggetto che prende in sublocazione o noleggio il bene dall'Utilizzatore che ha stipulato il contratto di leasing; dovuti a vizi e/o difetti delle macchine assicurate o causati da normali obsolescenze e usura delle stesse; di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili, nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi e cinghie; verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate; verificatisi o determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 60 giorni continuativi, alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto; danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo, a natanti ed aeromobili e cose su essi installate, oggetti di natura estetica e promozionale. **Per i contratti di leasing arredo ai privati** i danni a impianti elettrici, idraulici, di condizionamento ed antifurto; impianti di irrigazione giardino; impianti antenna TV, telefonici e sonori; lavori di tinteggiatura e di ristrutturazione; pareti in cartongesso; tendaggi; pentole + attrezzatura da cucina; infissi; quadri; tappeti; suppellettili; bagni ed arredo bagni; lampade; non sono operative le garanzie indennità aggiuntiva per danni indiretti, rimborso canoni e maggiori costi. **Per il rimborso canoni** i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato; ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati. **Per i maggiori costi**, le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato; ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati. **Per la garanzia ricorso terzi** i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo; causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai prestatori di lavoro. **Per la garanzia spese demolizione** le spese di trasporto a scarichi non ubicati nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82. **Per i guasti meccanici** utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori, sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto; mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto; macchinario e attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione, autoveicoli targati. **Per il solo Autocarro la garanzia è limitata** ai danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina; sono esclusi dalla garanzia i bagagli, le merci, oggetti vari, ed indumenti che si trovino sul veicolo, nonché, in ogni caso, apparecchiature radio, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatore d'aria, strumenti e singole parti non di serie anche se fornite dalla Casa Costruttrice o dal Locatore. **Per E-Bike** guasti meccanici, smarrimento e/o furto con destrezza. **Per il Terremoto (sisma):** i danni causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di

energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, i danni causati da o dovuti a maremoto, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; alluvione, inondazione, esondazione, allagamento; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza; valanghe e slavine; frana; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a terremoto (sisma). **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** i danni cagionati da maremoti o maree penetrazioni di acqua marina; da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno; dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni; provocati da colaggi o rottura degli impianti automatici di estinzione. I danni causati da o dovuti a maremoto, mareggiata, marea, penetrazioni di acqua marina; variazione della falda freatica; allagamento, flash floods (bombe d'acqua); frana, lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione. **Frana:** i danni causati da o dovuti a maremoto, alluvione, inondazione, esondazione; allagamento; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza; valanghe e slavine; lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra; frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a frane; cedimento del terreno se non causato da frane; frane già note o potenzialmente già note. **SEZIONE II RC VERSO TERZI:** i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione. **Per la responsabilità civile terzi derivante da incendio degli autoveicoli targati** sono esclusi quelli adibiti a trasporto infiammabili.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA BASE - SEZIONE I DANNI AI BENI – Per singola macchina opera un limite di risarcimento di € 4.000.000; per singolo utilizzatore/sublocatore/noleggiatore opera un limite di risarcimento di € 8.000.000 nel caso di più macchine locate; salvo quanto diversamente indicato. **Beni di valore superiore a € 5.200:** per i danni di furto e rapina: scoperto 15%, con il minimo di € 1.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. Per scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere, eruzione vulcanica e allagamento: scoperto 15%, con il minimo di € 1.500 e limite di indennizzo 80% della somma assicurata. Per qualsiasi altro danno scoperto 5% con il minimo di € 1000 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Beni di valore superiore a € 260 e fino a € 5.200:** per i danni di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere, eruzione vulcanica e allagamento: scoperto 10%, con il minimo di € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per qualsiasi altro danno franchigia € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Beni di valore fino a € 260:** per qualsiasi danno franchigia € 50 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Beni ad impiego mobile:** per i danni di furto, rapina scoperto 20%, con il minimo di € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per qualsiasi altro danno scoperto 15%, con il minimo di € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Autoveicoli targati, attrezzatura speciale:** per i danni di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere: scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per eruzione vulcanica e allagamento: scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 50% della Somma assicurata con il massimo di € 500.000 per singolo bene e 4.000.000 per singolo utilizzatore; per qualsiasi altro danno scoperto 20%, col minimo di € 1000 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Autocarri:** per i danni di furto e rapina scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio scoperto 10%, con il minimo di € 500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Macchinario ed attrezzatura di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione:** Per Allagamento, Eruzione vulcanica scoperto 20% con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 50% della Somma Assicurata con il massimo di € 500.000 per singolo bene e 4.000.000 per singolo utilizzatore. Per il Trasporto, trasferimento, carico e scarico scoperto 20% con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo € 150.000 per sinistro e per qualsiasi altro danno, scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Carrelli Elevatori:** Fuori del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conduttore che terzo) e/o in circolazione su area pubblica e/o in cantieri edili, aeroportuali e ferroviari scoperto 20% con il minimo di € 5.000 e limite di indennizzo 100% della Somma Assicurata; all'interno del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conduttore che terzo) si applicano scoperti, franchigie e limiti massimi d'indennizzo relativi alle singole garanzie e al valore del bene assicurato. **E bike:** scoperto 20% con il minimo € 500 e si applicano i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie e al valore del bene assicurato. **Fenomeno elettrico:** scoperto 10%, con il minimo di € 750, e limite d'indennizzo € 50.000 per sinistro, diminuito a € 5.000 per danni provocati da cause endogene. **Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro:** Beni di valore inferiore a € 5.200 con il limite d'indennizzo 100% della somma assicurata. Beni di valore superiore o uguale a € 5.200 con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 ed il massimo di € 150.000 per sinistro. **Guasti meccanici:** scoperto 10%, con il minimo di € 750, limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro con il massimo di 2 sinistri per contratto di locazione. **Maggiori costi:** franchigia di 5 giorni, limite di indennizzo del 25% della somma assicurata per bene con il massimo di € 80.000 per sinistro con il massimo di € 400.000 per annualità assicurativa. **Onorari dei periti:** limite 3% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000. **Ricorso terzi:** limite 10 volte il valore del bene e con il massimo di € 250.000. **Rimborso canoni:** franchigia giorni 10 per ogni sinistro, massimo 90 giorni e € 50.000 per sinistro e con limite in aggregato di polizza per annualità di € 400.000. **Anticipi sull'indennizzo:** 70% dell'indennizzo globale presumibile il quale risulti non inferiore a € 51.000. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000. **Indennità aggiuntiva:** 6% dell'indennizzo con il massimo di € 75.000. **Software e programmi facenti parte integrante del contratto di locazione finanziaria insieme all'hardware:** rimborso spese per avvenuto rimpiazzo. **Eruzioni vulcaniche:** Limite di polizza annuo di € 40.000.000. **Allagamento:** Limite di polizza annuo di € 30.000.000. **Terremoto (sisma):** Per macchinari con somma assicurata minore o uguale a € 1.000.000: scoperto 15%; limite 100% della somma assicurata. Per macchinari con somma assicurata compresa € 1.000.000,01 e quanto previsto come limite massimo di accesso in convenzione: scoperto 15%; limite 70% della somma assicurata. **Alluvione, inondazione, esondazione:** Per macchinari con somma assicurata minore o uguale a € 1.000.000: scoperto 15%; limite 100% della somma assicurata. Per macchinari con somma assicurata compresa € 1.000.000,01 e quanto previsto come limite massimo di accesso in convenzione: scoperto 15%; limite 70% della somma assicurata. **Frana:** Per macchinari con somma assicurata minore o uguale a € 1.000.000: scoperto 15%; limite 100% della somma assicurata. Per macchinari con somma assicurata compresa € 1.000.000,01 e quanto previsto come limite massimo di accesso in convenzione: scoperto 15%; limite 70% della somma assicurata. **SEZIONE II RC VERSO TERZI – Responsabilità civile dell'assicurato:** franchigia € 250 per Danni a cose, con il limite di indennizzo di € 3.000.000 per evento e con il sottolimito di: € 750.000 per i danni da incendio a cose di terzi e € 25.000 per Danni a terzi da Incendio di autoveicoli targati con esclusione di quelli che trasportano infiammabili. **Danni di interruzione di attività di terzi:** limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia

RCT. **Spese legali:** limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda e se superiore le spese sono ripartite fra Reale Mutua e Assicurato.

A chi è rivolto questo prodotto?

Ai sottoscrittori di un contratto di leasing strumentale con Alba Leasing.

Quali costi devo sostenere?

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad € 341,36 di cui € 68,27 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 20,00% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
All'Impresa assicuratrice	Per iscritto: - Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino – E-mail: buongiornoale@realemutua.it . Funzione incaricata: Ufficio Reclami Gruppo Reale Mutua, via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Info su www.realemutua.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia dell'Assicurato: ricorso gratuito, decisione vincolante solo per la Società. Info e Regolamento su www.realemutua.it Liti transfrontaliere: per controversie con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Garanzia Incendio e Responsabilità civile: 22,25%
--	---

LE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA ASSICURATIVA SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE ALBA LEASING SU AREA INTERNET AD ACCESSO RISERVATO.

LE INFORMAZIONI SULLA SUA POSIZIONE ASSICURATIVA POSSONO ESSERE RICHIESTE A ALBA LEASING INCARICATO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA AI SEGUENTI RECAPITI:

mail.assicurazioni@albaleasing.eu - tel: 02 36716224

OPPURE AL SERVIZIO BUONGIORNO REALE (buongiornoale@realemutua.it - numero verde 800 320 320 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) PRECISANDO IL NUMERO DI POLIZZA, IL NUMERO DI CERTIFICATO DI ADESIONE E I SUOI RECAPITI E DATI IDENTIFICATIVI.